

DL 'AIUTI BIS' 2022

Commento al Disegno di legge recante “conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” ([A.S. 2685](#))

Il decreto legge n. 115/2022 “ Aiuti bis” recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali è un provvedimento inadeguato ad affrontare l'emergenza determinata dall'impennata inflattiva per l'aumento dei beni energetici e dalla crisi energetica causata dall'aumento dei prezzi del gas a causa del conflitto in Ucraina scatenato dall'aggressione russa del febbraio scorso.

Nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), ha registrato un aumento un aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,9% su base annua.

Sul versante dei beni energetici i prezzi nel mercato all'ingrosso hanno toccato per il gas 339 €/Mwh (ad agosto 2021 era 27,28 euro) e per l'energia elettrica a 740 €/MWh (prezzo unico nazionale) mentre ad agosto 2021 era 112,4.

E' evidente che questi dati determinano un impatto sul versante sociale e sul lavoro pesantissimo. Per questo è urgente oltre a misure europee e nazionali di intervento sul mercato dei beni energetici, si rafforzino tutte le misure contenute nel decreto per sostenere il reddito di lavoratori e pensionati e il sistema produttivo.

Confermiamo che per quanto riguarda l'esonero contributivo fino a 35.000 euro - strumento chiesto dalla nostra organizzazione- le risorse per sostenere questa misura sono ampiamente insufficienti. Stesso giudizio per quanto riguarda le misure per i pensionati (anticipo del 2% della rivalutazione delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre e il riconoscimento anticipato del conguaglio dello 0,2% per il 2022).

E' necessario aumentare le risorse disponibili attraverso un ulteriore intervento sugli extraprofitti per finalizzare tali risorse ai redditi di lavoratori e pensionati e alle misure di remunerazione sociale come il bonus energia che chiediamo di potenziare nella platea di destinatari almeno fin a 20.000 euro di reddito Isee.

Inoltre sottolineiamo che nel provvedimento occorre stralciare l'articolo 38 del decreto in oggetto relativo all'introduzione di misure demandate alla contrattazione collettiva nazionale.



Infine segnaliamo la necessità di intervenire per prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il diritto a fruire del lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità oltre che per i genitori di figli fino ai 14 anni e per ripristinare le detrazioni fiscali per figli a carico per tutti i nuclei familiari impossibilitati a presentare domanda per la nuova misura.

Tassazione sugli Extra profitti

Aggiungere art. 43 bis:

Il Governo è delegato ad emanare un provvedimento d'emergenza in materia di riordino della tassazione straordinaria degli extra profitti come definiti dall'articolo 37 del DL 21 del 2022, al fine di elevare il gettito complessivo del provvedimento fino a concorrenza con il livello degli extra profitti individuati. Il provvedimento sarà informato secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

1) Estensione dei soggetti passivi dell'imposta a tutte le imprese operanti in settori che possono aver fruito di opportunità di mercato derivanti dall'incremento dei prezzi al consumo.

2) Definizione di:

a) un nuovo periodo in cui verificare e definire la presenza di un incremento del saldo tra operazioni attive e passive;

b) l'ammontare di adeguate franchigie in termini assoluti e percentuali;

c) aliquote che assicurino la destinazione degli extra profitti così individuati al "Fondo emergenziale per i costi energetici".

3) Definizione delle modalità di riscossione e di procedure di accertamento rafforzate, anche attraverso un incremento delle unità di lavoro della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate a questo fine destinate.

Il maggiore gettito derivante dal presente articolo, dovrà essere assegnato al "Fondo emergenziale per i costi energetici" finalizzato ad incrementare, per il 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati.

MOTIVAZIONE

Riteniamo necessario, innanzitutto, chiarire la nozione di *extra profitto*.

Esso è definito come la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita di un bene o servizio ed il suo costo medio di produzione. All'interno del costo medio si internalizzano tutti i costi espliciti ed impliciti di produzione, compreso il profitto normale, calcolato sul lungo periodo e in regime di concorrenza perfetta, momento in cui non vi siano incentivi per l'impresa ad impiegare diversamente il capitale né per altre imprese ad entrare nel settore.

L'extraprofitto rappresenta una condizione tipica delle forme di mercato non perfettamente concorrenziali, dove le imprese possono determinare i prezzi, che risultano superiori al costo medio di produzione, generando dunque una rendita.

Nella nozione introdotta dal DL 21 del 2022 (c.d. "Decreto Ucraina") si è optato per una individuazione più semplice ed immediatamente verificabile, ovvero il raffronto dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive tra i periodi ottobre 2021 – marzo 2022 ed il corrispondente periodo 2020 – 2021. Il periodo di riferimento è stato successivamente allargato fino ai mesi di aprile dal DL 50/2022 (c.d. "Aiuti").

Non tutte le imprese che hanno generato extra profitti (come definiti dalla norma) se li sono visti tassare del 10% e successivamente del 25%. La norma ha infatti introdotto alcune limitazioni. Innanzitutto per settori di attività (sono state tassate le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi) e in secondo luogo sono state definite alcune franchigie, ovvero l'extra profitto doveva essere superiore a 5 milioni di euro ed ammontare ad oltre il 10% rispetto al periodo antecedente.

La CGIL crede che in questa fase di profonda crisi derivante dall'incremento dei costi energetici e dall'inflazione (anche) da questo derivante, vi sia la necessità di agire nei confronti delle imprese che grazie all'incremento dei prezzi abbiano generato extra profitti.

Chiediamo, quindi, che venga estesa la platea delle imprese a cui chiedere il pagamento di una imposta straordinaria per il 2022 sugli extra profitti, e sia innalzata l'aliquota di versamento allo scopo di incrementare il gettito complessivo dell'imposta e destinare gli extraprofitti all'alleggerimento delle bollette per lavoratori e pensionati.

Art. 22 Indennità una tantum (200 euro)

Aggiungere i seguenti commi:

All'articolo 32, comma 12 del DL 50/2022 le parole "la prestazione per almeno 50 giornate," sono sostituite da "prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,"

All'articolo 32, comma 14 del DL 50/2022 le parole "almeno 50 contributi giornalieri versati," sono sostituite da "almeno un contributo giornaliero versato,"

MOTIVAZIONE

Il DL estende la platea dei destinatari dell'indennità una tantum, risolvendo alcune questioni importanti che avevamo segnalato in corrispondenza della conversione del DL 50. Rimangono tuttavia scoperte alcune posizioni, e proprio quelle dei lavoratori più fragili e delle famiglie più in difficoltà.

I primi due emendamenti puntano ad estendere l'erogazione dell'indennità a tutti i lavoratori stagionali, precari, intermittenti, anche con pochissime giornate versate, fatto salvo il limite di reddito.

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 32, comma 15 del DL 50/2022 le parole "l'accredito di almeno un contributo mensile" sono sostituite da "la percezione di un reddito pari almeno ad un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233".

MOTIVAZIONE

Questo emendamento risolve il problema degli autonomi non iscritti in Gestione Separata INPS. È infatti possibile che un lavoratore autonomo, specie con reddito basso, non sia nell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'emendamento equipara l'autonomo iscritto a quello non iscritto, senza modificare l'importo minimo di reddito già stabilito dal testo

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 32, comma 18 del DL 50/2022 è abrogata la frase "L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo."

MOTIVAZIONE

Riproponiamo l'emendamento che punta ad eliminare l'incompatibilità dell'indennità che, per i soli percettori di Reddito di Cittadinanza, finisce per estendersi a tutto il nucleo familiare

Art. 1 Bonus sociali elettricità e gas

All'articolo 1 del DL 50/2022 è aggiunto il comma "3) Al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legge 21 del 22 marzo 2022 il valore "12.000 euro" è sostituito da "20.000 euro".

MOTIVAZIONE

Il seguente emendamento chiede di elevare a 20.000 euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociali elettricità e gas per sostenere le famiglie.

Art. 38. Norme in materia di istruzione

Stralciare l'intero articolo.

MOTIVAZIONE

Il DL 115 rappresenta una grave invasione di campo su materie quali la formazione in servizio e la valorizzazione professionale dei docenti, che dovrebbero essere demandate alla contrattazione di settore e alla autonomia professionale dei docenti e non essere definite e finanziate con un decreto.

Un meccanismo estremamente selettivo, ingiusto e divisivo della categoria, che sottrae risorse che invece andrebbero destinate al rinnovo del CCNL (scaduto da più di tre anni) e alla valorizzazione complessiva di tutto il corpo docente (tra i meno pagati a livello europeo).

È una norma ordinamentale, priva di qualunque urgenza e quindi impropriamente definita in un decreto che ambisce a rispondere con misure urgenti in tema di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Si ritiene pertanto necessario lo stralcio dell'articolo in oggetto.

Emendamenti lavoratori fragili

1) *Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 dicembre 2022.*

2) *Sono prorogate fino al 30 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di _____._____ euro per l'anno 2022.*

3) *Fino al 30 dicembre 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.*

2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.*

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti si rendono necessari, anche alla luce del possibile aumento dei contagi in autunno, a garantire il diritto a fruire del lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità oltre che per i genitori di figli fino ai 14 anni. Tale previsione normativa ha garantito (e può continuare a garantire) la possibilità per molti lavoratori e lavoratrici di continuità alle loro attività lavorative, proteggendo la loro condizione di salute e anche quella dei colleghi.

Assegno unico universale

Dopo art. 28, aggiungere:

Art. 28 -bis "Modifiche alla normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico"

1. *Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto seguente comma:*

'5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite la seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento, nel rispetto dei principi istitutivi dell'Assegno Unico e Universale, mira a ripristinare le detrazioni fiscali per figli a carico per tutti i nuclei familiari che, impossibilitati a presentare domanda per la nuova misura in ragione del fatto che non rientrano nelle previsioni normative vigenti (es. componenti il nucleo con residenza estera), hanno visto il reddito disponibile diminuire, non avendo più accesso a nessuna forma di sostegno per i figli.

Nota di commento al DL n. 115/2022 “Aiuti Bis”

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(31 agosto 2022)

Il decreto-legge n. [115/2022](#) “Aiuti bis” (disegno di legge di conversione recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali [A.S. 2685](#)) è un provvedimento inadeguato ad affrontare l'emergenza determinata dall'impennata inflattiva per l'aumento dei beni energetici e dalla crisi energetica causata dall'aumento dei prezzi del gas a causa del conflitto in Ucraina scatenato dall'aggressione russa del febbraio scorso.

Nel mese di agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e del 8,4% su base annua.

Sul versante dei beni energetici i prezzi nel mercato all'ingrosso hanno toccato per il gas 339 euro MWh (ad agosto 2021 era 27,28 euro) e per l'energia elettrica a 740 euro MWh (prezzo unico nazionale) mentre ad agosto 2021 era 112,4.

È evidente che questi dati determinano un impatto sul versante sociale e sul lavoro pesantissimo. Per questo è urgente oltre a misure europee e nazionali di intervento sul mercato dei beni energetici, si rafforzino tutte le misure contenute nel decreto per sostenere il reddito di lavoratori e pensionati e il sistema produttivo.

Confermiamo che per quanto riguarda l'esonero contributivo fino a 35.000 euro - strumento chiesto dalla nostra organizzazione - le risorse per sostenere questa misura sono ampiamente insufficienti. Stesso giudizio per quanto riguarda le misure per i pensionati (anticipo del 2% della rivalutazione delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre e il riconoscimento anticipato del conguaglio dello 0,2% per il 2022).

È necessario aumentare le risorse disponibili attraverso un ulteriore intervento sugli extra-profitti per finalizzare tali risorse ai redditi di lavoratori e pensionati e alle misure di remunerazione sociale come il bonus energia che chiediamo di potenziare nella platea di destinatari almeno fino a 20.000 euro di reddito Isee.

Inoltre, sottolineiamo che nel provvedimento occorre stralciare l'articolo 38 del decreto in oggetto relativo all'introduzione di misure demandate alla contrattazione collettiva nazionale.

Infine segnaliamo la necessità di intervenire per prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il diritto a fruire del lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità oltre che per i genitori di figli fino ai 14 anni e per ripristinare le detrazioni fiscali per figli a carico per tutti i nuclei familiari impossibilitati a presentare domanda per l'Assegno Unico e Universale per figli.

Di seguito la descrizione ed un breve commento dei contenuti del provvedimento

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (Capo I)

Prima di passare ad un esame puntuale degli articoli che il Decreto dedica a tali materie, è necessaria qualche considerazione generale resa indispensabile dalla attuale situazione emergenziale, conseguenza del conflitto Russo-Ucraino.

Innanzitutto occorre partire dalla realtà della situazione che, al 31 luglio 2022, vede la produzione di energia elettrica nazionale dipendente da generazione termica a gas ancora per una quota pari al 49% del totale. Oltre alla necessità di superare nel più breve tempo possibile l'utilizzo di tale fonte energetica a favore della generazione elettrica da FER, appare evidente che nell'emergenza il gas non sia sostituibile come fonte energetica.

Va poi tenuto presente che i mercati energetici sono fortemente ed indissolubilmente interconnessi non solo dalla loro dimensione fisica ma anche dai vincoli normativi definiti a diversi livelli da trattati internazionali. In particolare, a livello di Unione Europea sono definite le leve di regolazione del mercato e le stesse strategie di medio periodo vincolando ad esse l'utilizzo di ingenti risorse comunitarie.

In questo contesto, pur evitando che ciò diventi un alibi per il Governo nell'assumere tutte le decisioni necessarie a livello nazionale, è fondamentale che gli interventi più rilevanti sul piano degli approvvigionamenti, della regolazione dei prezzi e del mercato, siano assunte a livello di Unione Europea

È inoltre necessario prestare attenzione a due questioni:

1. La disponibilità e le riserve di gas: le riserve ad oggi sono piene all'80% mentre, per quanto attiene alla disponibilità, le politiche di diversificazione degli approvvigionamenti soprattutto attraverso il ricorso al GNL e l'aumento delle produzioni nazionali, non sono ancora sufficienti a compensare la riduzione di forniture russe dal quale il fabbisogno nazionale dipende ancora ad oggi per il 20%.
2. Le dinamiche di prezzo oggi completamente affidate ai mercati con gli inevitabili rischi speculativi. La tempesta perfetta di un aumento mondiale della richiesta in corrispondenza della diminuzione dell'offerta soprattutto da parte russa, ha fatto schizzare il prezzo del gas. Se ciò da un lato consente a titolari di contratti long term di incrementare enormemente i profitti, dall'altro ha effetti dirompenti sull'intero mercato energetico e, soprattutto su quello elettrico a causa del meccanismo cosiddetti SMP (prezzo marginale) che in sostanza aggancia il prezzo per KWh prodotto al prezzo di generazione del gas con l'assurdità che un KWh prodotto da FER costi come uno prodotto da una centrale termoelettrica.

Di fronte ad uno scenario così definito e all'impatto che esso genera sui redditi e sulla tenuta stessa dell'intero sistema produttivo, la valutazione di ogni provvedimento messo in atto da parte del governo, ma anche la definizione delle nostre proposte rivendicative, deve poter incrociare fra loro molteplici e diversi piani: la contingenza, la prospettiva, risorse e tecnologie disponibili in ragione del tempo, le leve regolative dei mercati. Ciascuno di tali piani è necessario e importante ma tenendo con decisione la traiettoria di un percorso che abbia come obiettivo finale da

raggiungere nel più breve tempo possibile la decarbonizzazione della produzione elettrica e la transizione green dell'apparato produttivo in maniera socialmente sostenibile, e nel rispetto dei tempi e degli impegni internazionali e delle disposizioni europee.

Altro tema essenziale è quello di perseguire la sovranità energetica. Come attesta il rapporto di luglio del CIPE "Energia, materie prime, inflazione" l'Italia è, fra le principali economie nazionali, quella che dipende maggiormente dall'importazione di combustibili fossili. Questa dipendenza che nel 2021 era del 77% ha particolarmente esposto l'Italia all'aumento dei prezzi energetici, iniziato a metà del 2021 e aggravato nel 2022 con lo scoppio della guerra. Lo stesso rapporto evidenzia che, oltre che dalla Russia, gli altri paesi da cui maggiormente dipendiamo sono l'Algeria, l'Azerbaijan e la Libia, tutte economie instabili con governi autoritari. La sovranità energetica, che garantisce al tempo stesso sicurezza e stabilità del sistema e sostanziali risparmi per gli approvvigionamenti energetici, si conquista solo attraverso il risparmio e l'efficienza energetica e pianificando la sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili.

È in questo quadro che, valutando la coerenza e la adeguatezza dei provvedimenti del Governo fin qui succedutisi e alla cui filosofia non sfugge il Decreto Aiuti bis, possiamo affermare che sul piano della contingenza i provvedimenti adottati non appaiono sufficienti ad attenuare l'impatto devastante del caro energia sui redditi e sull'apparato produttivo e che, sul piano della prospettiva, non lasciano intravedere nessun progetto complessivo di politica industriale per accelerare ed orientare la transizione verde. In proposito richiamiamo le proposte già messe in campo dalla CGIL a partire dalla costituzione di una apposita *Agenzia per lo sviluppo*.

Riteniamo che sarebbe necessario accelerare con decisione tutti gli investimenti sulle FER agendo nel contempo sull'attenuazione degli impatti economici e sociali della attuale situazione. In particolare, vanno approvati i provvedimenti attuativi per le comunità energetiche rinnovabili, semplificate le norme per l'installazione degli impianti FER, ricondotta a livello nazionale la normativa sul settore idroelettrico, garantita l'integrità delle aziende attraverso la definitiva cancellazione degli obblighi di esternalizzazione di cui all'art.177.

Per quanto attiene ai provvedimenti in grado di agire sulla contingenza riteniamo che sia necessario agire su scala europea e nazionale:

- accelerare e sostenere gli investimenti in FER e gli interventi di risparmio ed efficientamento energetico;
- definire meccanismi di acquisti comuni e un tetto al prezzo di acquisto del gas;
- incrementare le interconnessioni elettriche attraverso la UE e con i paesi africani che producono FER;
- assicurare l'adeguata capacità di rigassificazione, a partire dagli impianti esistenti;
- superare il meccanismo SMP;
- incrementare intensità e platea dei beneficiari degli interventi del bonus energia, non solo con incentivi ai consumi energetici ma anche con sostegni mirati al reddito dei soggetti vulnerabili economicamente e alle imprese in difficoltà, nonché a sostegno a interventi di efficientamento energetico e autoproduzione da fonti rinnovabili;
- sostenere in maniera mirata i settori produttivi più esposti;

- reperire nuove risorse attraverso la tassazione degli extra-profitti delle imprese che operano in settori che hanno tratto un vantaggio opportunistico dall'incremento dei prezzi.

Incremento della tassazione straordinaria degli extra-profitti

L'extra-profitto rappresenta l'eccedenza effettivamente conseguita oltre le previsioni del cosiddetto "profitto normale", ovvero oltre i costi medi di produzione, la remunerazione e l'interesse del capitale investito e lo stesso compenso della direzione d'impresa; una condizione tipica delle forme di mercato non perfettamente concorrenziali, generando di fatto una rendita.

Nella nozione introdotta dal DL 21 del 2022 (c.d. "Decreto Ucraina") si è optato per una individuazione più semplice ed immediatamente verificabile, ovvero il raffronto dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive IVA tra i periodi ottobre 2021-marzo 2022 ed il corrispondente periodo 2020-2021. Il periodo di riferimento è stato successivamente allargato fino ai mesi di aprile dal DL 50/2022 (c.d. "Aiuti").

Non tutte le imprese che, approfittando delle dinamiche speculative, hanno generato extra-profitti (come definiti dalla norma) se li sono visti tassare del 10% e successivamente del 25%. La norma ha infatti introdotto alcune limitazioni: innanzitutto per settori di attività (sono state tassate le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi); in secondo luogo, sono state definite alcune franchigie, ovvero l'extra-profitto doveva essere superiore a 5 milioni di euro ed ammontare ad oltre il 10% rispetto al periodo antecedente.

La CGIL crede che in questa fase di profonda crisi derivante dall'incremento dei costi energetici e dall'inflazione (anche) da questo derivante, vi sia la necessità di agire nei confronti delle imprese che grazie all'incremento dei prezzi abbiano generato extra-profitti.

Chiediamo, dunque, che venga estesa la platea delle imprese a cui chiedere il pagamento di una imposta straordinaria per il 2022 sugli extra-profitti, definendo anche una base imponibile più congrua, e sia innalzata l'aliquota di versamento allo scopo di incrementare il gettito complessivo dell'imposta per destinarlo all'alleggerimento delle bollette per lavoratori e pensionati.

Art. 1 - Rafforzamento del bonus sociale energia e gas

Estende al quarto trimestre 2022 i bonus sociali sottoforma di agevolazioni tariffarie per i clienti domestici di forniture elettriche economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale per i consumatori finali sotto le soglie ISEE già determinate. Le risorse complessivamente destinate sono pari a 2.400 milioni di euro,

Art. 2 - Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

L'articolo modifica l'analogo art. del D.lgs. 23/5/2022 n° 164 ridefinendo i soggetti vulnerabili e obbligando i fornitori, a partire dal 1/1/2023, a garantire un prezzo il costo effettivo di approvvigionamento, impegnando Arera a definire specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio.

Art. 3 - Sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas

La norma prevede che fino al 23 aprile 2023 sia sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta alle imprese fornitrici di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo anche quando sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla stessa data sono inefficaci gli eventuali preavvisi già inoltrati a meno che eventuali modifiche non siano già state perfezionate.

Art. 4 - Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

Il provvedimento non è altro che la proroga di quanto già finora attuato per le utenze domestiche fino a 16,5 KW. Le risorse impegnate sono pari a 1.100 mln di euro.

Art. 5 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

La norma estende quanto già definito in materia all'ultimo trimestre dell'anno impiegando risorse per 1820 mln di euro

Le norme di questi primi articoli si muovono sul solco degli analoghi provvedimenti che li hanno preceduti e ne scontano quindi i limiti relativi alla efficacia e alla ridotta estensione, limiti resi oggi ancor più evidenti dall'andamento dei prezzi di elettricità e gas che continua a salire incidendo in maniera pesante sui bilanci delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati.

Si pone la necessità di interventi più efficaci ed estesi sia dal versante del contenimento dei costi per le famiglie sia per la difesa complessiva dei redditi dalla spirale inflazionistica che tale dinamica dei prezzi energetici sta generando.

Art. 6 - Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Ripropone per un ulteriore trimestre il contributo già definito non modificandone né i meccanismi né la platea. Le risorse impegnate sono pari a 3.373,24 milioni di euro

Art. 7 - Credito di imposta per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

La norma stanziava 194,41 milioni di euro per crediti di imposta sugli acquisti di carburanti sostenuti anche nel terzo trimestre 2022

Le norme di cui agli articoli 6 e 7, analogamente a quanto già espresso in relazione agli interventi sui consumatori, appaiono certamente necessarie ma assolutamente insufficienti ad affrontare la attuale situazione dei mercati energetici con la costante corsa al rialzo dei prezzi di elettricità e gas. L'impatto di tale situazione sul sistema produttivo nazionale rischia in autunno di essere devastante, non solo per le imprese cosiddette energivore, ma sul complesso del sistema produttivo manifatturiero nazionale con pesanti riflessi sull'occupazione. Una situazione di tale natura richiede quindi, nell'immediato, interventi più forti ed estesi e, nel medio periodo, una

organica strategia di sostegno ai processi di transizione energetica e produttiva, strategia della quale non si scorge invece ancora traccia.

Art. 8 - Disposizioni in materia di accisa e di IVA su alcuni carburanti

La norma prolunga al 20 settembre il taglio delle accise su benzina, diesel e GPL e l'azzeramento di quelle sul metano, carburante quest'ultimo sul quale agisce anche il prolungamento della diminuzione dell'IVA del 5%. Le risorse impegnate sono pari a 1.042,61 milioni di euro.

Per quanto necessario, si tratta di un sussidio alle fonti fossili che deve essere utilizzato solo per un periodo limitato di tempo. Occorre invece intraprendere una seria politica per la mobilità sostenibile e integrata.

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto

La norma istituisce un fondo presso il MIMS con una dotazione di 40 mln di euro per il 2022 destinato a riconoscere un contributo per l'incremento dei costi dei carburanti sostenuti dalle aziende del TPL. Tali imprese andrebbero ricomprese nel novero delle imprese energivore, considerando che lo stanziamento di 40 milioni di euro copre il 62.2% del maggior costo complessivo, è comunque una tantum e che la manovra 2020 aveva già tolto il rimborso dell'accisa sul gasolio per autobus Euro 3 e Euro 4 per 60 mln di euro annui. Il provvedimento inoltre interviene anche sullo sconto pedaggio per le imprese ferroviarie merci con un fondo di 15 mln di euro che riteniamo insufficiente se si vuole sostenere lo shift modale dalla gomma al ferro per il trasporto delle merci nell'ottica della sostenibilità ambientale.

Art. 11 - Gestore dei Servizi Energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità

Il provvedimento proroga al 30 giugno 2023 la norma contenuta nell'art. 15-bis della Legge 28/3/2022 n. 25 sulla tassazione dei cosiddetti extra-profitti delle imprese del settore energetico. La norma non modifica né i meccanismi né le aliquote anche se, in chiave antielusiva, specifica che essa è applicabile ai contratti di cessione infragruppo anche non direttamente produttrici di elettricità.

L'intervento riproposto continua ad essere inadeguato alla necessità di risorse da reperire per far fronte ai bisogni di interventi di compensazione dei costi energetici per famiglie e imprese; tali bisogni sono infatti cresciuti a causa dell'attuale dinamica dei mercati energetici che, a sua volta, sta consolidando aumentati e consistenti margini di profitto per le imprese del settore.

Art. 12 - Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

Si prevede, per il solo periodo d'imposta 2022, la modifica di quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 del TUIR in merito quota di beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito prevedendone l'incremento a 600 euro dagli attuali 258 euro. Tra le voci ammissibili vengono integrate le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.

Seppure sia chiara la finalità dell'intervento si è in presenza di una via indiretta per affrontare l'incremento dei costi energetici attraverso una misura senza alcuna valenza generale, affidata in buona parte ad azioni unilaterali dei datori di lavoro.

Art. 16 - Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

L'articolo apporta una serie di interventi in materia di enti locali. In particolare:

- al primo comma incrementa, per l'anno 2022, di 400 milioni di euro, il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno con il DL 17/2022 per sostenere gli enti locali nell'erogazione dei servizi. La dotazione è destinata per 350 milioni in favore dei comuni e per 50 milioni in favore delle Città Metropolitane e delle Province con riparto da in base a un decreto da adottare entro il 30 settembre 2022.
- il comma 3 destina le risorse già assegnate per il 2023 allo scorrimento in graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per il 2022, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), previsto dall'art. 51, legge 160/2019, e successive modificazioni. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno che sarà pubblicato entro il 15 settembre 2022. Non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.
- al comma 4 e 5 si interviene sulle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo che, limitatamente all'anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio in relazione ai servizi sociali sia certificato digitalmente a Sose s.p.a. entro il 30 settembre 2022, e che le somme risultanti da monitoraggio non destinate al potenziamento del numero di posti nei servizi educativi per l'infanzia fino al raggiungimento dell'obiettivo individuato per ciascun comune o bacino siano recuperate a valere sul FSC attribuito agli stessi comuni.

il comma 7, lettera a), ai fini della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e in vista del ciclo di programmazione 2021/2027, estende positivamente a dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto di riparto, quindi fino al 18 febbraio 2023, il termine entro il quale i Comuni che beneficiano delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale (Comuni di Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e ricompresi nella mappatura aree interne), devono mettere a bando l'acquisizione di proposte progettuali. Si consente ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (dai 5000 attuali) l'impiego delle risorse del Fondo per l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica. Non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 17 - Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

Commi 1-3: viene estesa al 2023 la sospensione del pagamento dell'anticipazione di liquidità per gli enti locali del Centro Italia coinvolti dal sisma 2016: il rimborso riprende a decorrere dal 2024. L'onere previsto è quantificato in 5,2 milioni di euro per il 2023, corrispondente ai maggiori

interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale.

Commi 4-7: vengono stanziati ulteriori somme per le attività di ricostruzione nei territori coinvolti dal sisma 2012:

- Emilia Romagna: 1 milione di euro per il 2022, 20 milioni per il 2023 e 26,3 milioni per il 2024 per la ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per il 2023 e 9 milioni per il 2024 riservati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni per il 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.
- Lombardia: 1 milione di euro per il 2022, 10 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024 da destinare a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012 e già approvati.
- Veneto: 600.000 euro per il 2022.

Gli oneri sono pari a 2,6 milioni di euro per il 2022, 39 milioni per il 2023 e 53,3 milioni per il 2024. Si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 232/2016 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Viene inoltre consentita maggior flessibilità nell'impiego di risorse a sostegno della ricostruzione privata e autorizzata la rimodulazione dei contributi concessi entro il limite massimo del 20%, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8% come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Non determina effetti finanziari in quanto le compensazioni vengono attuate nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata.

Art. 18 - Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici

L'articolo uno al primo comma, richiamando il DL .78 del 2015 e nello specifico quanto previsto dall'art. 9-ter, modifica accelerandole, le procedure concernenti il ripiano degli eventuali sformanti dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici e spese farmaceutiche per gli anni dal 2015 al 2018 da parte delle ditte fornitrici.

Tutte le regioni e province autonome, con proprio provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, sono chiamate a definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno. Conseguentemente, la norma prevede che le regioni e province autonome effettuino le iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 delle relative somme. Le aziende fornitrici assolvono ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali.

Nel caso le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, è previsto che i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti siano compensati dalle stesse regioni e province autonome, anche mediante i propri enti del servizio sanitario, fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Con il comma 2 si introduce la data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento come termine certo per l'adozione da parte dell'AIFA della determinazione relativa alle quote a carico di ciascuna azienda farmaceutica da erogare alle regioni in caso di sfioramento del tetto di spesa per acquisti diretti.

Il terzo comma prevede la trasmissione ad AIFA, da parte delle regioni e delle province autonome, di una relazione riguardante la situazione debitoria per acquisti di farmaci nei confronti delle sole aziende farmaceutiche inadempienti rispetto all'erogazione delle quote di ripiano.

Art. 19 - Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard

L'articolo interviene sul riparto di risorse legato alla copertura dei fabbisogni standard, come disciplinato dal dlgs n.68 del 2011 prevedendo che, per il 2022, le 5 regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali siano le stesse del 2021, così come immutati rimangano i criteri di riparto delle risorse (85% secondo i criteri di pesatura individuati e 15% in base alla popolazione residente al 1/1/2020) anche per il 2022. La disposizione prevede, infine, che in assenza di intesa, sia adottato entro il 30 settembre il decreto di determinazione provvisoria di costi e fabbisogni standard, mentre la determinazione definitiva sarà adottata entro il 31 dicembre 2022.

Art. 20 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L'articolo si occupa di incrementare per il secondo semestre del 2022 l'aliquota della decontribuzione in busta paga, assommando un ulteriore 1,2% allo 0,8% già previsto da inizio anno dalla Legge di Bilancio per il 2022. Questo significa incrementare le buste paga dei lavoratori con retribuzione mensile fino a 2.692 euro di 12 euro lordi ogni 1.000, per 6 mensilità più la tredicesima. Il provvedimento ha un costo lordo di circa 1,7 miliardi di euro nel biennio 22-23, ma grazie alle maggiori entrate derivanti dall'incremento degli imponibili il costo netto ammonta a circa 1,2 miliardi.

Decontribuzione 1,2% Lavoratori dipendenti (importi in euro al lordo delle imposte)

Retribuzione imponibile mensile*	Beneficio mensile	Beneficio cumulato luglio-dicembre senza tredicesima
227,00	2,72	16,32
660,00	7,92	47,52
1.065,00	12,78	76,68
1.497,00	17,96	107,76
1.909,00	22,90	137,40
2.300,00	27,60	165,96
2.692,00	32,30	193,82

*Importi considerati dalla Relazione tecnica Legge Bilancio 2022

Per la gran parte dei lavoratori questo provvedimento risulterà inferiore anche all'indennità una tantum di 200 euro erogata in luglio. La CGIL aveva chiesto un provvedimento strutturale e progressivo, come parte di una nuova politica dei salari che fosse in grado di affrontare la crisi inflazionistica. Resta comunque la necessità di rendere strutturale, dal 2023, sia lo 0,8 che questa nuova aliquota di 1,2% in decontribuzione.

Art. 21 - Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione del 2022 e sostenere il potere acquisto dei pensionati, sono state introdotte due misure.

La prima prevede l'anticipo del pagamento al primo di novembre, del conguaglio della perequazione delle pensioni (di cui all'art.24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41) per l'anno 2021, che altrimenti sarebbe stato erogato a gennaio 2023.

Conguaglio della perequazione che riguarda tutte le pensioni, a prescindere dall'importo ed ha un valore pari allo 0,2 % (inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'Inps) - vedi simulazioni sotto riportate.

La seconda, prevede invece, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza primo gennaio 2023, solo per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, compresa la tredicesima, un incremento dell'assegno pensionistico pari al 2%, per i pensionati con assegni non superiori a 2.692€ al mese.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, sarà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. E' opportuno evidenziare che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio che cesserà i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

Simulazioni Pensioni rivalutazione al 2% e lo 0,2% del 2022 erogato in anticipo (importi in euro)

Pensione mensile	Anticipo rivalutazione 2% al mese (fino a 2.692 euro)	Riconoscimento anticipato del conguaglio dello 0,2% per il 2022 al mese	Totale lordo ottobre-dicembre senza tredicesima
500	10	1	42
1.000	20	2	84
1.500	30	3	126
2.000	40	4	168
2.500*	47,43	4,91	201,21

*Perequazione al 100% sino a 4 volte il minimo (2.097,36 euro), da 4 volte e 5 volte il minimo (2.621,70 euro) il 90%, da 5 volte il minimo e il limite di 2692 euro il 75% - Trattamento minimo euro 524,34 euro.

Si tratta di due interventi assolutamente parziali in favore dei pensionati, il primo di fatto è solo un anticipo del conguaglio della perequazione che sarebbe dovuto comunque essere erogato a gennaio 2023, il secondo, relativo al riconoscimento del 2% di incremento dell'assegno, come si potrà vedere dalla tabella sotto riportata, garantisce importi molto bassi – circa 10 euro ogni 500 euro di pensione. Sarebbe stato necessario, come più volte abbiamo ribadito al Governo, aumentare le risorse, con interventi mirati, in favore dei pensionati, anche utilizzando strumenti come la quattordicesima, attraverso l'estensione della platea dei beneficiari e l'aumento degli importi attualmente erogati.

Art. 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum (Bonus 200 euro)

Con la disposizione si provvede all'ampliamento della platea dei beneficiari della indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (i 200 euro) introdotta con l'articolo 32 del Decreto Legge 50 / 2022. Si prevede che essa sia erogata anche ai pensionati con decorrenza luglio 2022, ai non beneficiari dell'esonero contributivo dello 0,8 di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 interessati da eventi con copertura figurativa integrale dall'INPS, l'ampliamento ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca iscritti in gestione separata, e l'inclusione ai collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e seguenti.

La CGIL ha chiesto fin dal primo DL Aiuti che l'indennità una tantum venisse estesa il più possibile. Questo provvedimento pone alcuni rimedi, ma continua ad escludere le categorie più fragili, i precari che non siano riusciti a lavorare almeno 50 giornate nel 2021, i collaboratori occasionali, i tirocinanti o i percettori di indennità alternative al reddito di cittadinanza. Rimane inoltre l'incumulabilità familiare nei nuclei percettori del Rdc. Poteva e doveva essere, questa, l'occasione per prendere atto che le difficoltà del caro-vita sono un problema per tutti i lavoratori a basso reddito, e che non può accadere di essere esclusi da una prestazione a causa della troppa precarietà o dell'eccessiva povertà. Va riconosciuto il passo avanti, ma non possiamo che ribadire una posizione critica. La CGIL ha proposto alle forze parlamentari degli emendamenti al fine di colmare questa ingiustizia.

Art. 24 - Iniziative multilaterali in materia di salute

La disposizione istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione di spesa del MEF con una dotazione di 200 milioni per il 2022 per sostenere la partecipazione dell'Italia a iniziative multilaterali, in particolare, di contrasto alla pandemia, finalizzate a sostenere con un contributo di 100 milioni il Financial Intermediary Fund e a finanziare con dono di 100 milioni alla GAVI Alliance per l'acquisto di vaccini destinati a Paesi a reddito medio e basso tramite COVAX.

Continua a mancare un serio impegno per la sospensione dei brevetti sui vaccini che consentirebbe una maggiore efficacia del contrasto alla pandemia nei Paesi impossibilitati ad acquistare e produrre vaccini nelle quantità necessarie alla popolazione.

Art. 25 - Bonus psicologi

L'articolo incrementa di ulteriori 15 milioni lo stanziamento per accedere al bonus psicologi per l'anno 2022 a fronte della numerosità delle domande pervenute.

Una tale risposta da parte della popolazione mostra in modo inequivocabile quanto sia necessario investire per rafforzare la risposta pubblica, attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale del SSN, ai bisogni di salute mentale espressi della popolazione, indubbiamente aggravati dalla pandemia e dalla crisi economica e sociale che stiamo attraversando. Non è con un ulteriore bonus che si possono risolvere problemi di salute.

Art. 26 - Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

L'articolo prevede di introdurre alcune modifiche alle norme introdotte in precedenza in tema di accoglienza. Vengono ridotti da 15000 a 7000 le disponibilità di ulteriori forme di accoglienza diffusa, mentre vengono ampliati di 8000 i posti nel sistema di accoglienza e integrazione in particolare per rispondere ai profughi ucraini e afgani.

Pur valutando positivamente l'ampliamento dei posti nei SIA rimangono inalterate le nostre valutazioni rispetto a un sistema di accoglienza che pare ancora costruito in una logica emergenziale, con risposte differenziate rispetto a provenienza dei profughi e come se il tema fosse estemporaneo e transitorio e non meritevole di politiche di sistema.

Art. 27 - Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è incrementato da 79 a 180 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito presso il Ministero del lavoro finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Art. 31 - Modifiche all'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 relativo a Società 3-I S.p.A.

Si introducono modifiche all'articolo 28 del dl 36/22, relativo alla Società 3-I S.p.a.

L'articolo in questione si pone l'obiettivo di ampliare il capitale sociale della Società 3 - I S.p.a., consentendo ai singoli soci (INPS, INAIL e ISTAT) di incrementare la propria quota sociale. Quest'ultima, in ogni caso, non potrà superare il 65 per cento del capitale complessivo.

Tale previsione prefigura la possibilità che uno dei tre Istituti possa avere un peso maggiore negli Organismi societari; ma è bene ricordare che sia la previsione del comma 5 (che prevede l'approvazione preventiva da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero del Lavoro su una serie di decisioni), sia la previsione dello statuto (sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea) possono rendere inefficace un diverso equilibrio in termini societari, così come confermato anche in occasione dello scorso incontro del 19 luglio.

L'articolo, inoltre, specifica che con specifico DPCM dovranno essere individuati anche "i contratti e i rapporti attivi e passivi" oggetto del conferimento alla nuova società.

Rimangono tutte le criticità già evidenziate con apposita nota rispetto a un progetto che meriterebbe un ampio e partecipato percorso di confronto e contrattazione che auspichiamo possa concretizzarsi, dopo la recente definizione dello statuto, come ci è stato garantito nell'incontro dello scorso luglio al ministero della transizione.

Art. 32 - Aree di interesse strategico nazionale

Segnaliamo questo articolo, che sulle aree di interesse strategico nazionale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 euro relativi ai settori di rilevanza strategica.

La scelta è assolutamente condivisibile, per altro in linea con la mission del PNRR di riferimento. Non viene però fatto cenno all'occupazione futuribile e alla sua qualità come del resto per quanto previsto in materia di sviluppo per tutto il PNRR.

Art. 37 - Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico

Si stabilisce che Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emani, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

Sostanzialmente si prevede un rafforzamento della normativa italiana che consenta all'intelligence di rispondere a un attacco cyber.

Le fattispecie in cui sia possibile l'intervento sono chiarite:

"In caso di crisi o di emergenza cibernetica a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale".

L'articolo 37 del decreto Aiuti disciplina nel dettaglio: "il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità".

Di fatto saranno l'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e l'AI SI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) a poter contrastare un attacco cyber e solo dopo aver ricevuto il parere favorevole dal presidente del Consiglio dei ministri che, a sua volta, dovrà informare il Copasir.

Il Copasir, a due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme, trasmetterà "alle Camere una relazione sull'efficacia" delle misure stesse.

Il decreto legge specifica anche l'attività di contrattacco cyber "in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale".

In relazione ai temi della sicurezza informatica bisognerebbe forse valutare sin da ora i possibili impatti sul funzionamento dei servizi di comunicazione elettronica di un possibile razionamento energetico e determinare le possibili soluzioni adottabili.

Art. 38 - Norme in materia di istruzione

Si introducono rilevanti novità nel sistema di istruzione:

- Formazione incentivata Per i docenti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale con una valutazione individuale positiva del percorso formativo triennale introdotto come formazione in servizio incentivata dal DL 36/22 è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili;
- Istituzione della qualifica di docente esperto I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi incentivati, consecutivi e non sovrapponibili, nel limite di 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.

A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo istituita per la formazione incentivata riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila

La qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento.

Il docente esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica.

Con specifico decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il MEF saranno precisate le modalità di valutazione per l'accesso alla qualifica di docente esperto. La definizione dei criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto è rimandata alla contrattazione collettiva: in attesa del rinnovo contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio prevale la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la formazione e quindi la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.

Giudichiamo particolarmente gravi gli interventi che riguardano la professione docente: dopo il DL 36, il DL 115 rappresenta una grave invasione di campo su materie che dovrebbero essere

demandate alla contrattazione collettiva ed all'autonomia degli organi collegiali. Mai la politica prima d'ora s'era permessa di intervenire per legge sottraendo risorse già contrattate. Con l'introduzione del docente esperto si finanzia con scelta unilaterale e per decreto, un meccanismo selettivo per pochissime figure, mentre nessuna risposta arriva per trovare risorse per garantire la sottoscrizione del CCNL. Una scelta che quindi chiediamo di stralciare, priva di qualunque urgenza e certamente non obbligata dal PNRR.

Art. 39 - Modifiche alla legge 14 novembre 2000 n. 338 in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR)

Le risorse del PNRR in tema di alloggi e residenze per studenti universitari possono essere destinate anche all'acquisizione da parte sia dei soggetti "istituzionali" (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, ecc.) che di altri soggetti pubblici e privati della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine o per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo.

Art. 42 - Misure in materia di versamenti del contributo straordinario

La norma interviene sulle aziende obbligate a versare il contributo straordinario di cui all'art.37 della Legge 28/5/2022 n°51 (tassa su extraprofitti) impedendo loro la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso una volta che siano decorsi i termini per il versamento dell'acconto (31 agosto) e del saldo (31 dicembre 2022) Prevede inoltre che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza realizzino piani coordinati di intervento e controllo.

La norma appare necessaria dopo i primi dati sul versamento del contributo in questione che hanno evidenziato un gettito ampiamente inferiore alle previsioni per l'utilizzo di diversi meccanismi elusivi e dilatori da parte delle aziende obbligate.

Art. 43 - Disposizioni finanziarie (Assegno Unico e Universale per figli)

Al comma 2 dell'articolo si prevede, per finanziare le disposizioni contenute nel decreto, una riduzione di 630 milioni, per il 2022, delle risorse stanziare per l'Assegno Unico Universale per Figli in ragione dei dati emersi dal monitoraggio condotto al 30 giugno 2022.

Questa riduzione non tiene in alcun modo conto della necessità di intervenire legislativamente per raggiungere i nuclei con figli penalizzati dall'introduzione della nuova misura e cui la Ministra per la Famiglia si era impegnata a dare risposta intervenendo sulla base dei dati emersi dal monitoraggio.